



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 1 DEL 11-01-21

**OGGETTO: VARIAZIONE DI STANZIAMENTI TRA CAPITOLI DELLO
STESSO MACROAGGREGATO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

Visto il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9/2020, protocollo n. 3487 emesso in data 31 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L. approvato con il del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

PREMESSO:

- che a mente del decreto del Ministero dell'Interno 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito al 31 gennaio 2021;
- che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, è autorizzato fino al 31 gennaio 2021 l'esercizio provvisorio;

Vista la Faq di Arconet n. 14 del 14/03/2016:

“Al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell’esercizio provvisorio, nel caso in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamenti, è possibile effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione 1/programma 07. Infatti, il principio applicato della contabilità finanziaria al punto n. 8.13 prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il PEG, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato). Pertanto, al fine di consentire il referendum è possibile effettuare variazioni compensative all’interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno del programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari.

Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione. Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il fondo di riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede “Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”.

A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL”

Richiamato l’art. 163 comma 7 del novellato D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che:

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese

correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi [...]”;

Richiamato l’art. 175 del novellato D.Lgs. 267/2000 che definisce le competenze in merito alle variazioni di bilancio;

Richiamato in particolare il comma 5-quater dell’articolo sopra citato, per il quale:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta [...]”;

Visto inoltre il punto 8.13 del principio contabile finanziario che dispone quanto segue:

“Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consigliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo”;

Rilevato che, come risulta dalla richiesta del Responsabile del Settore Finanziario:

- è emersa la necessità di spostare gli stanziamenti di capitoli appartenenti alla stessa missione, programma, macroaggregato relativi a spese correnti:

- tali spese saranno rimborsate dallo Stato;

Considerato che, essendo in esercizio provvisorio sono formalmente consentite solo le variazioni di bilancio compensative e a saldo 0 (zero) sulla spesa e sulla entrata;

Valutato pertanto, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, di provvedere a variare in modo compensativo lo stanziamento dei capitoli, già previsti nel PEG provvisorio 2021;

Rilevato che, trattandosi di variazione che interessa spostamenti tra capitoli aventi la medesima missione, programma e macroaggregato, può essere adottata dal responsabile finanziario in attesa delle modifiche al regolamento di contabilità che le consenta anche a ciascun responsabile nell'ambito dei propri PEG;

Visto pertanto che trattasi della richiesta di spostare le somme nei capitoli già stanziati all'interno dei macroaggregati del Titolo 1 come da allegato A:

Vista inoltre la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa corrispondenti ai capitoli variati;

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare la variazione delle previsioni del PEG 2021 in esercizio provvisorio per i capitoli di spesa corrente e le previsioni di cassa corrispondenti 2021 secondo l'allegato A;
3. di dare atto che con la presente variazione non sono modificati gli equilibri complessivi del bilancio 2021-2023 in esercizio provvisorio 2021;
4. di dare atto che per il presente provvedimento non è richiesto il parere dell'Organo di revisione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Barboni Santina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino, 11-01-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Barboni Santina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 193

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 19-08-2021 al 03-09-2021.

Poggio San Vicino, 19-08-2021

L'addetto alle pubblicazioni
Barboni Santina